



ALLEGATO AL DDG N. 1871 DEL 4/3/2016

***INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA E CERTIFICATA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI E
CONSULENTI***

1. Esami

Al fine di agevolare l'individuazione delle date di effettuazione degli esami, tale adempimento potrà essere delegato dal soggetto gestore dei corsi ai competenti Uffici Fitosanitari di zona, con i quali dovrà in ogni caso essere **preventivamente concordato** il calendario degli esami. Inoltre, per **ridurre la tempistica** del rilascio del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali, le sessioni di esami verranno organizzate, ove possibile, presso le sedi degli Uffici Fitosanitari, compatibilmente con la effettiva disponibilità di locali idonei.

La modalità di verifica finale del livello di apprendimento, attraverso la somministrazione di test scritti a risposta multipla, potrà essere adottata in particolare per i corsi con numero di partecipanti ammessi agli esami superiore a 30, secondo quanto indicato successivamente.

La certificazione del **superamento dell'esame** potrà essere effettuata anche con il relativo verbale, redatto dalla commissione esaminatrice. Su richiesta dei partecipanti, sarà assicurato il rilascio dell'attestato di esito positivo dell'esame.

Con riferimento alle iniziative corsuali di aggiornamento realizzate in modalità FAD/*e* learning, si precisa che è obbligatoria la verifica dell'apprendimento finale in presenza, mediante test, che dovrà essere ratificata da un Ispettore del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR).

2. Coordinamento didattico

Per quanto attiene alle attività formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori e ai consulenti, dovrà essere individuato dal soggetto gestore del corso un docente, con funzione di coordinatore didattico responsabile dei percorsi formativi, il quale potrà avvalersi della collaborazione di ulteriore personale.

3. Corsi di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali – modalità di svolgimento

Con riferimento allo specifico attestato di frequenza dei corsi di base, di cui è previsto il rilascio ai fini dell'ammissione alla verifica finale, lo stesso è sostituito da un elenco dei candidati idonei, redatto dal coordinatore didattico del corso. A riguardo, su richiesta motivata dei partecipanti, sarà assicurato il rilascio dell'attestato di frequenza.

Per quanto riguarda il numero massimo dei partecipanti alle singole iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori professionali, attualmente determinato in 30 unità, in presenza di motivate esigenze, tale limite potrà essere eccezionalmente elevato a 50 unità. In ogni caso, dovranno essere rispettate le condizioni di sicurezza ed igiene dei locali destinati alle attività corsuali, nonché il livello qualitativo del processo di apprendimento. Esclusivamente per le iniziative corsuali realizzate in modalità FAD/e learning, il numero massimo di partecipanti per singolo corso è fissato in 60 unità.

In linea generale, la verifica del grado di apprendimento conseguito al termine del percorso di aggiornamento con le varie tipologie corsuali, è di competenza del coordinatore didattico. A tale operazione potrà essere presente un Ispettore Fitosanitario del SFR, ai cui Uffici competenti dovrà essere comunicata preventivamente la data di svolgimento della verifica.

4. Rinnovo dei certificati di abilitazione - deroga

Le attuali disposizioni prevedono che se l'interessato non assolve all'obbligo di aggiornamento, entro i cinque anni di validità del certificato, il termine utile per il rinnovo è determinato in **12 mesi** dalla scadenza del certificato. Tuttavia, qualora l'istanza di rinnovo sia stata presentata all'Ufficio Fitosanitario competente entro il suddetto termine, ma l'aggiornamento non sia stato ancora effettuato per giustificati motivi, il termine per il rinnovo potrà essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 180 giorni.

5. Docenza per gli utilizzatori professionali e consulenti

Nei corsi per utilizzatori professionali e consulenti, la docenza concernente le materie sanitarie deve essere effettuata da un medico.

Con riferimento particolare ai corsi realizzati dall'Amministrazione e da Enti pubblici, considerate le criticità riscontrate per avvalersi tempestivamente della docenza di un medico dell'ASP, tale docenza potrà essere effettuata da un medico libero professionista, iscritto al relativo Ordine.

Per quanto concerne la costituzione dell'albo dei formatori interni, in quest'ultimo può essere incluso anche il personale che, per almeno tre anni, ha partecipato come supporto alla

docenza ai corsi di cui al D.P.R. 290/2001, acquisendo adeguata competenza tecnico/professionale. Tale requisito, dovrà essere attestato dal dirigente responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

6. Modalità di primo rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori

Il rilascio dei certificati di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di norma avviene presso l'Ufficio Fitosanitario competente. Il rilascio non è delegabile a terzi, in quanto il certificato deve essere sottoscritto in calce dall'interessato.

Tuttavia, al fine di evitare oneri a carico dell'utenza residente a considerevole distanza dalla sede dell'Ufficio, la consegna dei certificati di abilitazione ai titolari sarà effettuata, ove possibile, al termine degli esami. In alternativa, gli Uffici Fitosanitari competenti provvederanno ad operare la consegna agli interessati dei certificati di abilitazione, in giornate prefissate, presso la sede di svolgimento del corso.

In ogni caso, nelle more del rilascio dei certificati, gli Uffici Fitosanitari potranno emettere in sede di esame un'attestazione provvisoria, valida 60 giorni, riportante il numero del certificato di abilitazione e la data di rilascio.

Firmato

Il Dirigente Generale

(Rosaria Barresi)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.vo n. 39/93*